

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1894

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro dei Trasporti

(BERNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1989

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle
Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari
tra lo Stato e le Regioni

ONOREVOLI SENATORI - Il provvedimento designa un armonico pacchetto che, accanto alla riduzione dei flussi alle Regioni, necessari per il completamento della manovra generale di bilancio volta al contenimento della spesa corrente, introduce tre fondamentali principi reclamati in più occasioni dalle stesse autonomie regionali e cioè:

a) l'allentamento dei vincoli settoriali ai flussi spettanti alle regioni attraverso l'accorpamento tendenziale in un unico fondo liberamente disponibile sulla base degli orientamenti regionali correlati agli obiettivi della politica economica nazionale. Ciò consentirebbe di eliminare rigidità e automatismo di spesa e di migliorare il grado di accostamento all'obiettivo della riqualificazione delle spese e della maggiore efficienza dei servizi;

b) l'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti;

c) un primo riconoscimento di autonomia impositiva che consenta una migliore esplicitazione della capacità programmatica regionale. La scelta in tale direzione è stata effettuata sulla base di attente valutazioni volte a rendere più accettabile da parte delle Regioni il correlativo necessario taglio di alcune erogazioni ad esse spettanti, anche in considerazione del fatto che le esigenze di innovazioni in tal senso era già da tempo maturata politicamente.

Pertanto gli articoli da 1 a 3 integrano l'ordinamento finanziario regionale vigente nel senso di prevedere la confluenza nel fondo comune dei fondi di parte corrente a destinazione specifica spettanti alle Regioni; questo principio era peraltro, già acquisito per il fondo sanitario nazionale nel decreto-legge n. 265 del 1989 ed ora riproposto nel «collegato sulla sanità».

La predetta confluenza sarà graduale, soprattutto, per il fondo nazionale trasporti per consentire un momento di monitoraggio della situazione esistente, al fine di realizzare l'ope-

razione previa una adeguata analisi. Lo stesso fondo sanitario del resto, pur confluendo, mantiene per il 1990 la propria individualità come quota e come parametri di riparto.

Analoga confluenza in un unico fondo viene prevista per la parte investimenti con la stessa procedura ricognitiva stabilita per le leggi di settore da far confluire.

L'articolo 4 prevede la possibilità per tutte le Regioni di accedere ai mutui presso la Cassa depositi e prestiti per operazioni di indebitamento ordinario entro i limiti ad esse consentito dalla legislazione vigente; questo comporterà un notevole risparmio sul fronte degli interessi passivi rispetto a quanto ne deriverebbe con il ricorso agli altri istituti di credito.

L'articolo 5 determina l'ammontare del fondo comune spettante alle Regioni per il 1990, in modo da assicurare alle stesse risorse leggermente superiori all'incremento derivante dall'applicazione del tasso di inflazione programmato, compreso il presunto gettito derivante dall'aumento della parte regionale della tassa di circolazione.

Infatti tale meccanismo compensativo è determinato come segue:

	<i>Miliardi</i>
Fondo comune 1989	L. 6.400
+ tasso inflazione 4,5%	» 288
	<hr/>
spettante 1990 in base ai meccanismi vigenti	L. 6.688
	<hr/> <hr/>
Invece per il 1990 sono attribuiti	L. 6.000
+ presunto gettito della tassa automobilistica	» 900
	<hr/>
Totale ...	L. 6.900
	<hr/> <hr/>

Gli articoli da 6 a 8 regolano le riduzioni alle Regioni a statuto speciale ammontanti

complessivamente a circa 2100 miliardi avendo come punto di riferimento i dati 1989.

Esse riguardano l'esclusione da alcune leggi di settore di parte corrente quali le leggi:

- n. 405/1975 sui consultori;
- n. 698/1975 sull'ONMI;
- n. 194/1978 sulla tutela della maternità responsabile;
- n. 891/1977 sugli asili nido;
- n. 151/1981 sui trasporti.

Per quanto riguarda gli investimenti, invece, l'esclusione riguarda il fondo programmi regionali di sviluppo, alcuni interventi in agricoltura, nonché le quote capitale del fondo sanitario e di quello dei trasporti.

Più in particolare, per quanto riguarda il fondo sanitario di parte corrente (articolo 7), si è operato con una riduzione delle assegnazioni per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto del livello di partecipazione ai tributi erariali previsti nei relativi ordinamenti finanziari: si è quindi calibrato il taglio in percentuale avendo riguardo alle specifiche realtà territoriali, di modo che risulta un contenimento a scalare dal 20 per cento al 5 per cento.

La manovra, valutata attentamente in tutte le sue specificità si giustifica pertanto sia sotto il profilo strettamente giuridico che sotto quello politico per il seguente ordine di motivi.

Nel momento in cui si muta la natura del fondo sanitario nazionale, che confluendo nel fondo comune per le Regioni ordinarie diventa un contributo dello Stato per garantire in tutto il Paese il livello minimo di prestazioni, tanto che tale innovazione viene correlata anche ad una contemporanea attribuzione di capacità impositiva a tali Regioni, non si può non chiamare anche le Regioni a statuto speciale a contribuire con proprie entrate al miglioramento del servizio sanitario. Nè giova al riguardo l'obiezione che, trattandosi per alcune Regioni a statuto speciale di una competenza non primaria, lo Stato debba trattare in maniera uniforme entrambe le realtà regionali. Dato infatti che il fondo sanitario è determinato per circa il 48 per cento del suo ammontare complessivo dai contributi assicurativi pagati dai lavoratori e

dai datori di lavoro e per la restante parte da integrazioni a carico del bilancio dello Stato (quindi sostanzialmente sempre da tributi erariali), nulla vieta che il legislatore nazionale riduca in parte il contributo per le Regioni a statuto speciale. Infatti nella logica nuova, introdotta dalla linea di politica economica che si va ad attuare con i provvedimenti collegati alla legge finanziaria 1990, di mutare i congegni di gestione di alcuni servizi al fine di una razionalizzazione della relativa spesa, responsabilizzando gli amministratori regionali anche attraverso il volano dell'autonomia impositiva, anche le Autonomie speciali non possono non risultare coinvolte nella scelta di integrare i livelli dei servizi con proprie entrate, atteso il notevole gettito tributario che già normalmente riscuotono.

In tale ottica si è del resto mossa anche la Corte costituzionale, che pur in momenti di riferimento istituzionale non innovativi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità posta dalla regione Sardegna circa alcuni sistemi di riparto del fondo sanitario adottati dallo Stato che riteneva sperequativi. Citando la più recente sentenza (n. 212 del 1988) la Corte ha tra l'altro testualmente specificato: «... Ma non si deve ignorare che la scelta di un criterio di ripartizione dei fondi o di un altro rientra nel campo riservato alla piena discrezionalità del legislatore, che questa Corte può sindacare soltanto sul piano della arbitrarietà o irragionevolezza della scelta stessa». Nè va inoltre sottaciuto che il legame percentuale dei flussi finanziari delle autonomie speciali ai tributi erariali riscossi fa sì che ogni aumento della pressione fiscale nazionale determini un automatico incremento delle entrate di tali Regioni. Per cui, proprio nella fattispecie concreta, nel momento in cui si provvede ai tagli alle Regioni a statuto speciale, la correlata complessiva manovra fiscale operata con altri provvedimenti collegati alla finanziaria 1990 (comuni, ecologia, eccetera) comporta per altro verso in prospettiva una lievitazione automatica delle entrate anche per le predette autonomie.

L'articolo 9 riguarda aspetti specifici della tesoreria unica per la Regione siciliana.

L'articolo 10 riguarda la copertura finanziaria dell'incremento del fondo comune.

Gli articoli da 11 a 13 attribuiscono autonomia impositiva alle Regioni a statuto ordinario attraverso due momenti:

per il 1990 con l'incremento della tassa regionale di circolazione per ripristinare l'originario rapporto tra la parte erariale e quella regionale nonché con il riordino delle tasse di concessione regionale i cui effetti, per queste ultime, si avranno presumibilmente dal 1991;

per il 1991 attraverso la delega governativa per:

a) l'istituzione di addizionali regionali facoltative all'imposta erariale di trascrizione dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei Pubblici registri automobilistici;

b) addizionali regionali all'imposta di consumo sul gas metano per uso combustione;

c) imposta regionale per la benzina per autotrazione.

Appare a questo punto opportuno ricordare che nell'arco degli ultimi anni, la manovra di contenimento della spesa statale ha prodotto effetti differenziati tra i diversi livelli di governo regionale e locale. I dati evidenziano in particolare situazioni estremamente difformi tra quanto registrato dalle Regioni a statuto ordinario, da un lato, e dalle Regioni a statuto speciale e dai comuni, dall'altro.

Nel periodo tra il 1983 e il 1985 le risorse a disposizione dei predetti enti autonomi hanno registrato crescite reali di notevole consistenza. A partire dal 1986 si registra però una inversione di tendenza, almeno per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario che sperimentano crescite inferiori alla dinamica stessa dei prezzi, ovvero una contrazione, in termini reali, delle risorse loro assegnate, mentre le Regioni a statuto speciale registrano aumenti con tassi sostanzialmente doppi rispetto a quelli registrati dalla dinamica dei prezzi.

Una tale situazione merita sicuramente alcune puntualizzazioni:

i diversi enti hanno finito per sopportare dinamiche dell'entrata tra loro divergenti e ciò pur in presenza di fabbisogni sostanzialmente immutati;

le Regioni a statuto ordinario nel contribuire al risanamento della finanza pubblica

stanno sperimentando da ormai un triennio - ma la considerazione può essere agevolmente estesa anche al 1989 - la riduzione reale delle risorse a loro disposizione. E questa situazione dipende esclusivamente dalla particolare politica di contenimento esercitata sui flussi finanziari a loro destinati dallo Stato. Il ritardo nel riconoscimento di una adeguata autonomia impositiva ha in particolare impedito alle Regioni ordinarie di compensare, attraverso aggravii fiscali o tariffari, la politica finanziaria che si è dovuto esercitare nei loro confronti.

Per contro, le Regioni a statuto speciale, avendo le loro entrate sostanzialmente agganciate alla dinamica dei tributi statali, hanno beneficiato e continuano a beneficiare di ogni incremento reale e monetario della pressione fiscale esercitata dallo Stato.

Ne deriva che se tali Regioni sono state in condizione di accrescere i loro interventi, sia di parte corrente che capitale, le Regioni ordinarie si sono, invece, trovate in difficoltà ad attivare interventi di carattere innovativo. Per quanto concerne le spese di investimento il *trend* delle uscite a tale titolo appare per molte di esse decrescente in termini reali. Tenendo poi conto del livello di rigidità raggiunto dalla spesa e, in particolare, dell'esistenza di limiti d'impegno, non è azzardato affermare che ormai gli investimenti e le azioni di sostegno da parte delle Regioni ordinarie appaiono sostanzialmente bloccati.

Questi sono i motivi per i quali l'azione di contenimento della spesa pubblica che deve essere esercitata ha inciso sul comparto delle autonomie speciali.

Approfondendo più in particolare il discorso, può osservarsi che le analisi sulle Regioni a statuto speciale e le raccomandazioni elaborate dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica hanno evidenziato le conseguenze dell'automatica estensione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di congegni finanziari concepiti in via prevalente, se non esclusiva, per le regioni a statuto ordinario.

Avendo riferimento al fatto che gli statuti costituzionali delle autonomie speciali prevedono che lo Stato possa loro concedere finanziamenti per scopi specifici, queste am-

ministrazioni sono state accomunate alle Regioni ordinarie in sede di riparto dei trasferimenti a destinazione vincolata previsti dallo Stato per le Regioni ordinarie: fondo *ex* articolo 9 della legge n. 281 del 1970, fondi per l'agricoltura, fondo trasporti, fondo sanitario nazionale, per citare alcuni tra i principali.

Da una tale scelta, è derivato che se per le Regioni a statuto ordinario i fondi sopra richiamati rappresentano la prevalente fonte di finanziamento delle loro attività, per quelle a statuto speciale gli stessi appaiono chiaramente aggiuntivi rispetto alla già ricca dotazione di risorse loro derivante dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali.

Questa condizione ha fatto sì che talune autonomie speciali finiscano per godere di un ammontare di risorse mediamente pari a dieci volte quanto spetta invece a ciascun abitante di una Regione a statuto ordinario.

Il Governo si farà pertanto carico di aprire con le singole regioni a statuto speciale una trattativa che comporti una riconsiderazione globale della materia, in modo da tenere conto, sulla base di un'analisi approfondita, del rapporto tra flussi disponibili e competenze esercitate, in modo tale da renderlo adeguato non necessariamente sul fronte dell'intervento sulle dotazioni finanziarie ma anche, eventualmente, con l'accollo di funzioni da individuare di comune accordo.

RELAZIONE TECNICA

Con l'articolo 5, comma 2, del presente provvedimento, viene stabilito che il fondo comune per l'anno 1990 - derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 - viene integrato di un importo che assicuri un trasferimento globale, in favore delle Regioni a statuto ordinario, pari a lire 6.000 miliardi.

La predeterminazione del fondo nel predetto importo di lire 6.000 miliardi consente, tenuto conto della maggior autonomia impositiva assicurata alle Regioni a statuto ordinario disposta con i precedenti articoli, un trasferimento di risorse superiori a quelle complessivamente attribuite nello scorso anno 1989 maggiorate del 4,5 per cento (pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 1990).

Tale fondo risulta essere omnicomprensivo di tutti i trasferimenti già confluiti nel fondo comune relativo all'anno 1989 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, viene ripartito proporzionalmente alle quote attribuite alle Regioni per lo stesso anno 1989, ed erogato al netto delle quote del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto a carico delle stesse Regioni ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Di conseguenza, il successivo comma 3 del medesimo articolo 5 prevede - come per il decorso esercizio finanziario - l'acquisizione al bilancio dello Stato delle entrate analiticamente indicate nello stesso articolo 1, comma 4, della citata legge n. 40 del 1989, per le quali non si procede più alla riassegnazione ai capitoli di spesa per il successivo trasferimento alle Regioni in quanto confluite ora nel fondo comune.

Le entrate in questione sono rappresentate da:

a) entrate di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, e riguardanti i fondi riscossi e già destinati all'ENAOLI, all'ONPI ed all'ANMIL che l'INPS e l'INAIL trasferiscono al bilancio dello Stato ai fini della ripartizione trimestrale tra le Regioni.

Dette entrate affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356 che durante il primo semestre 1989 hanno fatto registrare una movimentazione, per la parte spettante alle Regioni a statuto ordinario, di circa 211 miliardi per cui le entrate acquisibili nel corso dell'anno 1990 si stimano in un ordine non inferiore a quello previsto nell'articolo di copertura;

b) entrate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979), pari a lire 3 miliardi che l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta è tenuto a versare ai sensi dell'articolo 4 per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario.

Dette entrate affluiscono annualmente al capitolo 3360;

c) entrate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979) pari ad annue lire 4.857.000.000 che l'INAIL è tenuto a versare ai sensi dell'articolo

6 per il trasferimento ai comuni (tramite il Ministero dell'interno) della quota di lire 3.878,5 milioni ed alla regione Veneto della quota di lire 987,5 milioni, acquisibile dall'Erario.

Dette entrate affluiscono annualmente al capitolo 3358;

d) entrate di cui all'articolo 2 della legge 29 novembre 1977, n. 891, riguardanti le somme che l'INPS è tenuto a versare trimestralmente per alimentare il fondo integrativo per gli asili nido da trasferire alle Regioni.

Dette entrate affluiscono al capitolo 2224 e sono state previste nel bilancio 1990 in complessive lire 207 miliardi, pari allo stanziamento del correlato capitolo di spesa 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità, di cui lire 175 miliardi riguardanti le Regioni a statuto ordinario.

Il maggior onere recato dal provvedimento scaturisce dalla differenza tra l'importo di lire 6.000 miliardi, concernente la quantificazione del fondo comune per l'anno 1990, e l'importo di lire 5.318 miliardi relativo alla iscrizione nel bilancio dello Stato per l'anno 1990 del capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro tenuto conto delle riduzioni operate in sede di legge finanziaria.

I mezzi di copertura sono i seguenti:

- entrate da acquisire al bilancio dello Stato [precedente lettera a)]	L.	312 miliardi
- riduzione stanziamento capitolo 2600 Sanità [precedente lettera d)]	»	175 »
- riduzione stanziamento capitolo 6862 Tesoro iscritto nel bilancio 1990 per effetto della confluenza nel fondo comune regionale delle somme di cui alla legge n.138 del 1984, concernente l'occupazione giovanile	»	195 »
			<hr/>
	TOTALE ...	L.	<u>682 miliardi</u>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'autonomia finanziaria delle Regioni è garantita da:

a) tributi propri e quote di tributi erariali accorpate in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale;

b) trasferimenti dallo Stato per investimenti, accorpati in un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

c) eventuali contributi speciali per provvedere a scopi determinati e, per le Regioni meridionali, alla valorizzazione del Mezzogiorno;

d) ricorso all'indebitamento, nei limiti delle leggi vigenti.

2. Restano ferme le disposizioni di favore previste dall'articolo 43, commi terzo, quarto e quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 2.

1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto in via transitoria dal comma 3 per il fondo nazionale trasporti.

2. Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire nel fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo quanto previsto nel presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

3. Al fine di far precedere, per le Regioni a statuto ordinario, l'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del fondo nazionale dei trasporti da adeguata attività di verifica, è istituita, nell'ambito della Conferenza, una Commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonché da quattro presidenti delle Regioni.

Art. 3.

1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, a decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è costituito:

a) da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo;

b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore.

2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), provvede, sentita la Conferenza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

3. La quota variabile di cui al comma 1, lettera b), è ripartita nell'ambito di comparti funzionali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza.

4. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica,

di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza, stabilisce con propria delibera gli indici e gli *standards* sulla cui base le Regioni predispongono programmi regionali da finanziare con la quota di cui al comma 1, lettera *b*).

5. Alle erogazioni in favore delle Regioni previste dal presente articolo provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

6. I provvedimenti statali che direttamente o indirettamente comportino nuove funzioni o ulteriori compiti per le Regioni, o modifichino quelli esistenti aggravandone gli oneri di gestione, debbono indicare le risorse occorrenti per la loro adeguata copertura.

7. Ulteriori leggi che dispongano interventi da affidare alle Regioni debbono provvedere la confluenza degli stanziamenti nel fondo di cui alla lettera *b*) del comma 1.

Art. 4.

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono comprese tra i soggetti aventi accesso alla Cassa depositi e prestiti di cui al testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Per l'anno 1990 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 13,18 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occor-

rente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1990.

3. Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalità e i criteri di cui al comma 3 del predetto articolo 1. Per l'anno 1990 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.

Art. 6.

1. A decorrere dall'anno 1990 cessa la corresponsione alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, all'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891. Le predette Regioni sono altresì escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari.

Art. 7.

1. A decorrere dall'anno 1990 alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale sono ridotte, tenuto conto del livello delle partecipazioni ai tributi statali risultanti dai rispettivi ordinamenti, del 20 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 10 per cento per le regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia e del 5 per cento per la regione Sardegna.

2. Ai fini della ripartizione del fondo sanitario nazionale di parte corrente il CIPE, per l'anno 1990, fa riferimento all'importo com-

plussivo di lire 62.210 miliardi, al lordo delle riduzioni di cui al comma 1, valutate in lire 970 miliardi.

Art. 8.

1. Le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono escluse, a partire dal 1990, dal riparto dei seguenti fondi:

a) fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto della quota spettante ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574;

b) fondo per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, al netto delle somme spettanti ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3;

c) fondo per l'attuazione del piano forestale nazionale di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali;

e) fondo sanitario di conto capitale.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 e sino al 31 dicembre 1991 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 2, valutato in lire 682 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 195 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;

b) quanto a lire 175 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto nel capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1990;

c) quanto a lire 312 miliardi, con quota parte delle entrate di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. L'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Tassa sulle concessioni regionali*).

- 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:

a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;

b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;

c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna Regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;

d) eventuali norme che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.

3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.

4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa di cui ai commi precedenti.

5. Con legge regionale possono essere disposti, entro il 31 ottobre di ciascun anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.

6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le Regioni.

7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra Regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della Regione che lo ha adottato.

8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione».

2. Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà

emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

L'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Tassa di circolazione*). - 1. La tassa automobilistica si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle Regioni a statuto ordinario, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle Regioni stesse.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle Regioni a statuto ordinario, la tassa automobilistica regionale è aumentata fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale dovuta nelle stesse Regioni.

3. Con la stessa decorrenza, la tassa automobilistica erariale, dovuta nelle Regioni a statuto speciale, è aumentata fino ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa automobilistica erariale e dell'analoga regionale, come sopra aumentata, dovuta nelle Regioni a statuto ordinario.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le Regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno.

5. La tassa automobilistica regionale è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed è applicata contestualmente e con le medesime modalità stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni

previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalità.

6. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una Regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza».

Art. 13.

1. Al fine di attribuire alle Regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione nei pubblici registri automobilistici nelle dette Regioni la cui aliquota dovrà essere determinata da ciascuna Regione, con riferimento alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro un limite minimo non inferiore al 20 per cento ed un limite massimo non superiore all'80 per cento, in rapporto all'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuto per la relativa formalità; la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di trascrizione in quanto compatibili;

b) istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano per uso combustione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette Regioni la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata

da ciascuna Regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo. Sarà prevista un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti, comprese quelle di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784; la riscossione dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti e le sanzioni saranno uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano di cui all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;

c) previsione della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle predette Regioni la cui entità, commisurata ai litri di benzina erogati, è determinata da ciascuna Regione, entro un limite massimo di non più di lire 30 al litro; tale imposta è dovuta dal soggetto consumatore della benzina e riscossa dal soggetto erogatore che è tenuto a versarla alla Regione. Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento dovranno essere disposti da ciascuna Regione con propria legge.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentite le Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.